Allegato n. 2)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Il codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Provincia di Barletta-Andria-Trani è adottato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, co. 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento generale.

Ad integrazione di quanto previsto dalla Deliberazione CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013, il vigente Piano Provvisorio per la Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 2/7/2013, all'art. 11, comma 5 – ribadito pure dalla nota circolare a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione n. 67357-13 – conferisce al Dirigente del Settore Personale, in qualità di Organo monocratico Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, la competenza ad adottare il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Provincia.

L'ufficio Scrivente ha, dunque, curato l'intero procedimento – terminato alla data odierna con la pubblicazione del Codice definitivo – in costante raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come previsto dalle succitate linee-guida CiVIT/ANAC per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dunque con procedura aperta alla partecipazione.

Le fasi della procedura di approvazione sono state le seguenti:

1) Preliminarmente si è provveduto, con l'ausilio del Settore "Reti ed Infrastrutture tecnologiche", a creare una apposito account mail, Codiceintegrativo@provincia.bt.it, dedicato alla ricezione delle indicazioni, proposte ed integrazioni da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto regioni e autonomie locali, delle rappresentanze sindacali unitarie della Provincia di Barletta-Andria-Trani, del Comitato unico di garanzia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, oltre che dei soggetti che operano nel settore degli enti locali e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani.
2) In data 09/12/2013 si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia

www.provincia.barletta-andria-trani.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali", della bozza di Codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Provincia di Barletta-Andria-Trani, unitamente all'Avviso pubblico di partecipazione rivolto ai soggetti sopra elencati e all'apposito modulo predisposto per la raccolta di indicazioni, corredato da istruzioni per la compilazione.

3) L'Ufficio ha garantito la massima conoscibilità dell'avvenuta pubblicazione della bozza di Codice, inserendo un avviso tra le Ultime Notizie del Sito Internet, che compaiono nella *home* dello stesso e tramite nota divulgativa inviata a mezzo mail dall'Ufficio Relazioni Sindacali alle rappresentanze interne all'Ente.
4) Ad immediato ridosso della pubblicazione (10/12/2013), L'Ufficio procedimenti disciplinari ha provveduto a trasmettere l'ipotesi di Codice al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di raccogliere eventuali indicazioni formali e di uniformare le iniziative dell'ufficio Procedimenti Disciplinari all'impulso di quest'ultimo, cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione attribuisce *"un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento"*. Non sono giunte osservazioni ulteriori rispetto a quanto già emerso nel corso dei frequenti contatti informali avvenuti nella fase prodromica della stesura della bozza.
5) In pari data, la bozza è stata trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione, per il prescritto rilascio di parere obbligatorio dello stesso, con riserva di sottoporre al Collegio anzidetto la versione definitiva del Codice, ad esito delle eventuali indicazioni raccolte in sede di procedura aperta.
6) Alla data del 17/12/2013, fissata quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di modifica o integrazione della bozza di Codice, l'Ufficio Scrivente non ha ricevuto alcuna proposta, sicché ha provveduto alla stesura della versione definitiva, inoltrandola all'Organismo Indipendente di Valutazione il quale, riunitosi in data 18/12/2013, ha espresso parere favorevole sull'ipotesi, giusta nota prot. n. 73518-13 del 19/12/2013;
7) Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 166 del 23/12/2013, veniva approvato il Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti della Provincia di Barletta-Andria-Trani, su proposta dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, competente ai sensi del vigente Piano Provvisorio della Prevenzione della Corruzione;
8) La presente relazione illustrativa, unitamente al Codice approvato, sarà trasmessa a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il parere prescritto ex art. 1, comma 2, lett.d), L.190/2012. Si procederà con sollecitudine alle modifiche eventualmente necessarie ad esito della formulazione della valutazione da parte della citata Autorità.

Il Codice della Provincia di Barletta-Andria-Trani si suddivide in 15 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nella rubrica dell'articolo è stato inserito il riferimento alla disposizione del codice di comportamento nazionale di cui la norma costituisce applicazione, per rendere ancora più evidente il collegamento tra i due provvedimenti.

- Art. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE (riferimento: artt. 1 e 2, DPR n. 62/2013 – Codice generale): definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, d.P.R. n. 62/2013, precisando le modalità con le quali i vari soggetti coinvolti devono porre i destinatari del Codice nelle condizioni di averne contezza;
- Art. 2 - REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ (riferimento: art. 4, DPR n. 62/2013 – Codice generale): definisce in materia le regole interne all'Ente ed istituisce il Registro delle regalie e delle liberalità dell'Ente, previsto dal vigente Piano provvisorio per la Prevenzione della Corruzione (art 11, comma 5), disciplinandone la tenuta; si regolamenta, altresì, la materia degli incarichi extra-ufficio, con rinvio al vigente Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell'Ente (DGP n. 6 del 01/02/2013);
- Art. 3 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI (riferimento: art. 5, DPR n.62/2013 – Codice generale): approva una scheda *ad hoc* per le comunicazioni e definisce i termini per le stesse;
- Art. 4 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE (riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale): definisce i termini e le modalità per le comunicazioni prescritte;
- Art. 5 - OBBLIGO DI ASTENSIONE (riferimento: art. 7, DPR n. 62/2013 – Codice generale): procedimentalizza le ipotesi di astensione dalla partecipazione a decisioni in situazioni di conflitto di interessi;
- Art. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (riferimento: art. 8, DPR n. 62/2013 – Codice generale): raccorda gli obblighi posti dal Codice di Comportamento con il Piano della Prevenzione della Corruzione, con particolare attenzione alla tutela della riservatezza di chi effettui segnalazioni;
- Art. 7 - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (riferimento: art. 9, DPR n. 62/2013 – Codice generale): crea un collegamento del codice con gli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 e garantisce la tracciabilità dei processi decisionali;
- Art. 8 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (riferimento: art. 10, DPR n. 62/2013 – Codice generale): definisce gli obblighi di comportamento del personale al di fuori dell'Ufficio;
- Art. 9 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (riferimento: art. 11, DPR n. 62/2013 – Codice generale): prevede norme di comportamento in servizio che mirano ad instaurare un clima sereno all'interno

dell'Amministrazione, in particolare tra Dirigente e collaboratori, dal punto di vista dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro; richiama l'attenzione sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e sull'utilizzo degli uffici in modo consono ed appropriato alla loro funzionalità;

- Art. 10 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO (riferimento: art. 12, DPR n. 62/2013 – Codice generale): contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico e con i colleghi, specificando alcuni doveri di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare un rapporto collaborativo, basato sulla fiducia ed il rispetto;

- Art. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI (riferimento: art. 13, DPR n. 62/2013 – Codice generale): riproduce, contestualizzandolo nell'ambito della Provincia, gli obblighi di cui all'art. 13 DPR 62/2013;

- Art. 12 - VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE (riferimento: art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice generale): raccorda le previsioni del Piano della Prevenzione della Corruzione con le linee guida dettate dall'Autorità nazionale Anticorruzione, identificando i protagonisti dell'attività di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice;

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE (riferimento: art. 16, DPR n. 62/2013 – Codice generale): attribuisce rilievo disciplinare alle violazioni degli obblighi di comportamento posti dal Codice.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO: raccorda il codice con il vigente Piano Provvisorio della Prevenzione della Corruzione e con l'emanando Piano definitivo;

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI: detta norme relative alla pubblicazione del codice.